

## FOGLIO INFORMATIVO

**FIDO DI CONTO CORRENTE**

Prodotto adatto a tutta la Clientela

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica	Banca di Asti S.p.A
Sede legale e sede amministrativa	Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)
Telefono e Fax	tel. 0141/393111 – fax 0141/355060
Indirizzo telematico	<a href="mailto:info@bancadiasti.it">info@bancadiasti.it</a> - <a href="http://www.bancadiasti.it">www.bancadiasti.it</a>
Codice ABI	06085.5
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia	5142
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Banca di Asti
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	000060550050
Sistemi di garanzia	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO****Caratteristiche**

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici od altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Nel caso in cui la Clientela richiedente il Fido di conto corrente rivesta la qualifica di “*consumatore*”, e la richiesta **non sia superiore a 75.000,00 euro** (vedi INP1013), troveranno applicazione le disposizioni previste dal D.lgs. n.ro 141 del 13 agosto 2010 e, più in generale, del Codice del Credito al Consumo. In questi casi il Cliente sarà adeguatamente informato dalla Banca, prima di essere vincolato dal contratto di finanziamento, mediante la consegna a cura dell'Agenzia/Filiale con cui il Cliente è venuto in contatto del modello “**Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori**”, redatto in conformità alla legge e contenente tutte le informazioni precontrattuali relative alla propria e specifica richiesta di credito.

I fidi di conto corrente, **destinati a finanziare l'attività d'Impresa**, possono beneficiare **anche della garanzia fidejussoria rilasciata alla Banca da un Consorzio / Cooperativa di garanzia (detto Confidi)** convenzionato con la Banca, ovvero della **garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI – L.662/1996 – gestito da MedioCredito Centrale**.

Le garanzie possono essere prestate per specifici soggetti, massimali finanziati, durate e forme tecniche diverse, in relazione alle differenti convenzioni sottoscritte dai medesimi soggetti con la Banca. Possono essere assunte al riguardo informazioni più dettagliate rivolgendosi al Consorzio/Cooperativa di garanzia e presso le Agenzie/Filiali della Banca

Le Aziende ed i Liberi Professionisti per i quali sussistono i requisiti potranno richiedere la garanzia diretta rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI – L.662/1996 (gestito da MedioCredito Centrale – Banca del Mezzogiorno) per finanziamenti chirografari finalizzati all'investimento in beni materiali e immateriali ovvero a fini di liquidità aziendale a sostegno del capitale circolante. Per ogni ulteriore informazione o

approfondimento in relazione alla Garanzia Diretta è possibile fare riferimento al sito del Fondo di Garanzia ([www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)).

Gli enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nonché al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) tenuto presso il Registro delle Imprese, possono beneficiare della garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI – L.662/1996 – gestito da MedioCredito Centrale in relazione a singole operazioni finanziarie di importo non superiore a € 60.000,00 ciascuna. La garanzia è rilasciata nella misura massima dell'80%.

Le condizioni economiche applicate ai fidi garantiti dai Confidi o MedioCredito Centrale sono precisate alla **successiva sezione - tabella B**.

#### **Principali rischi tipici**

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese di servizio) dove contrattualmente convenuto;

- variabilità del tasso di cambio, qualora il fido sia utilizzabile in valuta diversa da euro (ad esempio Franchi Svizzeri, dollari USA ecc.).

### **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

#### **QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO**

<b>IPOTESI</b>	<b>TAEG (*)</b>
Esempio 1 - contratto con durata indeterminata, accordato di € 1.500 e commissione per la messa a disposizione dei fondi	<b>16,193%</b>
Esempio 2 - contratto con durata di 18 mesi, accordato di € 1.500 e commissione per la messa a disposizione dei fondi	<b>16,192%</b>

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

In ogni caso al cliente titolare di un fido saranno applicate le condizioni tempo per tempo vigenti nel rispetto della legge sull'usura (L. 108/1996).

(\*) per le specifiche Vi invitiamo a consultare la legenda

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti dalla clientela per il suo fido in conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"** e consultare il foglio informativo relativo alla tipologia di **Conto Corrente** collegato.

**TABELLA A)**

<b>VOCI DI COSTO</b>			
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	12,80%
		Commissione onnicomprensiva (Commissione per la messa a disposizione delle somme)	0,50% trimestrale sull'importo accordato
	<b>Sconfinamenti</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	12,80 %
		Commissioni di Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi extra-fido:	
		- per consumatori	€ 30,00 con un massimo di € 150,00 per ciascun trimestre Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.
		- per non consumatori fino ad € 5.000,00 da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00	€ 30,00 € 50,00 € 80,00  Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00. Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre.
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	12,80%	

<b>VOCI DI COSTO</b>		
	<p>Commissioni di Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per consumatori</li> </ul> <p>€ 30,00 con un massimo di € 150,00 per ciascun trimestre.</p> <p>Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per non consumatori</li> </ul> <p>fino ad € 5.000,00 € 30,00  da € 5.000,01 ad € 25.000,00 € 50,00  oltre € 25.000,00 € 80,00</p> <p>Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.</p> <p>Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre</p>	
<b>TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA</b>	Conteggiato sugli interessi debitori dalla data di esigibilità sino alla data di effettivo pagamento	12,80 %
<b>PERIODICITA' DEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI, ADDEBITO COMMISSIONI E SPESE</b>	Periodicità del conteggio degli interessi (calcolo degli interessi con riferimento all'anno civile)	Annuale
	Periodicità di addebito di commissioni e spese	Trimestrale
<p>In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo.</p>		
<p>In ogni caso, il tasso di interesse applicato al fido e la commissione per la messa a disposizione delle somme, non saranno mai applicati contemporaneamente nell'importo massimo previsto, ma nella misura in cui il detto tasso d'interesse sommato alla commissione (CMDS) calcolata su base annua non superi il limite previsto dalla legge 108/96.</p>		

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di aperture di credito in conto corrente, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

**TABELLA B (FIDI PER ATTIVITA' D'IMPRESA GARANTITI DA CONSORZI/COOPERATIVE DI GARANZIA O MEDIOCREDITO CENTRALE).**

VOCI DI COSTO			
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	<b>Fidi</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Pari al tasso debitore annuo nominale stabilito per i finanziamenti della tabella A, ridotto di 2 punti percentuali
		Commissione onnicomprensiva (Commissione per la messa a disposizione delle somme)	0,40% trimestrale sull'importo accordato
	<b>Sconfinamenti</b>	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	12,80 %
		Commissioni Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi extra-fido: - per non consumatori fino ad € 5.000,00 da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00	€ 30,00 € 50,00 € 80,00
		Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.  Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre	
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	12,80 %

<b>VOCI DI COSTO</b>		
	<p>Commissioni Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per non consumatori fino ad € 5.000,00</li> <li>da € 5.000,01 ad € 25.000,00</li> <li>oltre € 25.000,00</li> </ul>	<p>€ 30,00 € 50,00 € 80,00</p> <p>Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l'incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.</p> <p>Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre</p>
<b>TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA</b>	Conteggiato sugli interessi debitori dalla data di esigibilità sino alla data di effettivo pagamento	12,80 %
<b>PERIODICITA' DEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI, ADDEBITO COMMISSIONI E SPESE</b>	Periodicità del conteggio degli interessi (calcolo degli interessi con riferimento all'anno civile)	Annuale
	Periodicità di addebito di commissioni e spese	Trimestrale
Costo della Garanzia del Fondo L. 622/96 per <b>Garanzia diretta Mediocredito Centrale</b>	<p>È prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale dell'impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo dello 0,50%</li> <li>• Massimo del 1,25%</li> </ul> <p>Maggiori dettaglio sul regolamento reperibile sul sito internet <a href="http://www.fondidigaranzia.it">www.fondidigaranzia.it</a></p>	
<b>Garanzie Confidi</b>	Per i costi connessi alla garanzia e le condizioni di rilascio della stessa, è necessario rivolgersi al <b>Confidi</b> di competenza	

**VOCI DI COSTO**

In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 e successive modifiche, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo.

In ogni caso, il tasso di interesse applicato al fido e la commissione per la messa a disposizione delle somme, non saranno mai applicati contemporaneamente nell'importo massimo previsto, ma nella misura in cui il detto tasso d'interesse sommato alla commissione (CMDS) calcolata su base annua non superi il limite previsto dalla legge 108/96.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca [www.bancadiasti.it](http://www.bancadiasti.it).

**Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza  
Solo per sottoscrizione di Fido da parte di Ditte Individuali e Liberi Professionisti per scopo aziendale**

Esercizio del diritto di ripensamento	Il Cliente può recedere dal contratto entro il termine di quattordici giorni senza dover pagare alcuna penale e senza dover indicare alcun motivo (c.d. diritto di ripensamento). Per poter esercitare tale diritto il Cliente dovrà, entro il periodo indicato al precedente paragrafo, spedire comunicazione di recesso dal presente contratto tramite raccomandata A.R. alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Piazza Libertà, 23 – 14100 Asti (AT) con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.
Diritto di ricevere una copia del contratto	Il Cliente ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, una copia cartacea del contratto

**RECESSO - TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO - RECLAMI****Recesso**

- La Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal fido ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto verrà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.
- Per fidi di importo sino a 75.000,00 euro, e qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha facoltà di recedere dal fido a tempo indeterminato, di ridurlo o di sospenderlo con effetto immediato, al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di quindici giorni. Nel caso di fido a tempo determinato la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato il fido al ricorrere di un giustificato motivo. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, il termine di un giorno.
- In tutti gli altri casi, la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha facoltà di recedere dal fido a tempo indeterminato, di ridurlo o di sospenderlo con effetto immediato, al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di quindici giorni. Nel caso di fido a tempo determinato la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato il

fido al ricorrere di una giustificato motivo. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, il termine di un giorno.

- Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale prestato ed interessi e commissioni.
- Il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
- Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino del fido neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite del fido non comporta l'aumento di tale limite.
- *(per fidi di importo sino ad euro 75.000,00)* Se il Cliente riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.ro 385 (T.U.B.) può, entro quattordici giorni dalla sottoscrizione del contratto, recedere dandone comunicazione scritta alla Banca. In tal caso, se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso deve restituire l'importo eventualmente utilizzato e pagare esclusivamente gli interessi maturati.
- *(per fidi di importo maggiore di euro 75.000,00)* Se il Cliente riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 67 duodecies del D.lgs. 6 settembre 2005 n.ro 206 (Codice del Consumo) può, entro quattordici giorni dalla sottoscrizione del contratto, recedere dandone comunicazione scritta alla Banca. In tal caso, se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso deve restituire l'importo eventualmente utilizzato e pagare esclusivamente gli interessi maturati.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Il tempo massimo di chiusura è pari a n. 35 giorni lavorativi; qualora non siano presenti servizi collegati detto termine è di massimo di 5 giorni lavorativi.

### **Reclami**

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R ovvero posta ordinaria da trasmettere alla Banca di Asti Spa – Ufficio Reclami e Controversie con la Clientela – P.za Libertà 23 – 14100 Asti
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: [reclami@bancadiasti.it](mailto:reclami@bancadiasti.it) oppure posta elettronica certificata all'indirizzo: [reclami@pec.bancadiasti.it](mailto:reclami@pec.bancadiasti.it)
- fax al numero 0141-393134
- per iscritto presso la filiale/agenzia dove è intrattenuto il rapporto.

Nel rispetto della normativa vigente la Banca risponde sollecitamente e comunque entro il termine ordinario di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

La Banca risponderà entro 15 giornate operative dalla ricezione se il reclamo è relativo alla prestazione di servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 giorni operativi.

Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o se insoddisfatto della risposta fornita dalla Banca in riscontro al reclamo, prima di ricorrere al Giudice, può:

- rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia o alle filiali della Banca;



- presentare, anche in assenza di preventivo reclamo, una domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un mediatore indipendente) all'Organismo operante presso il **Conciliatore Bancario Finanziario**, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presenta una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Il Cliente ha inoltre diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito internet della Banca, alla sezione "Reclami", il documento sulle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario e il Regolamento per la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. La stessa documentazione può essere richiesta alle filiali della Banca.

## GLOSSARIO

<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.																
<b>Esigibilità degli interessi debitori</b>	Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al Cliente è comunque garantito un periodo di 30 giorni dal ricevimento delle rendicontazioni periodiche prima che gli interessi maturati divengano esigibili. In caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili.																
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi																
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.																
<b>TAEG</b>	<p>Tasso annuo effettivo globale, valore espresso in termini percentuali, è il tasso che rende uguali, su base annua i valori attualizzati degli impegni esistenti e futuri, è comprensivo degli interessi dovuti alla Banca e di tutti i costi, inclusi quelli per compensi di intermediari di credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che devono essere pagate in relazione al credito.</p> <p>Esempio 1 - contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi</p> <table border="1"> <tr> <td>Accordato (importo in euro)</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Tasso debitore nominale annuo</td> <td>10,80%</td> </tr> <tr> <td>Commissione per la messa a disposizione fondi</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)</td> <td>37,40</td> </tr> <tr> <td>Interessi</td> <td>40,50</td> </tr> <tr> <td>Oneri</td> <td>16,85</td> </tr> <tr> <td><b>TAEG</b></td> <td><b>16,193%</b></td> </tr> </table> <p>Esempio 2 - contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi</p>	Accordato (importo in euro)	1.500,00	Tasso debitore nominale annuo	10,80%	Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%	Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00	Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	37,40	Interessi	40,50	Oneri	16,85	<b>TAEG</b>	<b>16,193%</b>
Accordato (importo in euro)	1.500,00																
Tasso debitore nominale annuo	10,80%																
Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%																
Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00																
Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	37,40																
Interessi	40,50																
Oneri	16,85																
<b>TAEG</b>	<b>16,193%</b>																

	<table border="1"> <tr> <td>Accordato (importo in euro)</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Tasso debitore nominale annuo</td> <td>10,80%</td> </tr> <tr> <td>Commissione per la messa a disposizione fondi</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)</td> <td>37,40</td> </tr> <tr> <td>Interessi</td> <td>243,67</td> </tr> <tr> <td>Oneri</td> <td>101,38</td> </tr> <tr> <td>TAEG</td> <td>16,192%</td> </tr> </table>	Accordato (importo in euro)	1.500,00	Tasso debitore nominale annuo	10,80%	Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%	Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00	Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	37,40	Interessi	243,67	Oneri	101,38	TAEG	16,192%
Accordato (importo in euro)	1.500,00																
Tasso debitore nominale annuo	10,80%																
Commissione per la messa a disposizione fondi	2,00%																
Spese collegate (visure, accesso a basi dati...)	0,00																
Altre spese (invio e/c + imposta di bollo)	37,40																
Interessi	243,67																
Oneri	101,38																
TAEG	16,192%																
<b>Commissione onnicomprensiva</b>	<p>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente.</p> <p>Esempio di calcolo su base trimestrale, nell'ipotesi di utilizzo continuativo dell'affidamento:</p> <table border="1"> <tr> <td>periodo di riferimento</td> <td>trimestrale</td> </tr> <tr> <td>commissione di messa a disposizione delle somme</td> <td>0,5%</td> </tr> <tr> <td>importo fido concesso</td> <td>1.500,00 euro</td> </tr> <tr> <td>modalità di calcolo</td> <td>1.500,00 x 0,5 /100</td> </tr> <tr> <td>Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente</td> <td>7,5 euro</td> </tr> </table>	periodo di riferimento	trimestrale	commissione di messa a disposizione delle somme	0,5%	importo fido concesso	1.500,00 euro	modalità di calcolo	1.500,00 x 0,5 /100	Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente	7,5 euro						
periodo di riferimento	trimestrale																
commissione di messa a disposizione delle somme	0,5%																
importo fido concesso	1.500,00 euro																
modalità di calcolo	1.500,00 x 0,5 /100																
Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente	7,5 euro																
<b>Commissione onnicomprensiva dovuta da imprese associate ad un Consorzio o Cooperativa di Garanzia</b>	<p>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente.</p> <p>Esempio di calcolo su base trimestrale, nell'ipotesi di utilizzo continuativo dell'affidamento:</p> <table border="1"> <tr> <td>periodo di riferimento</td> <td>trimestrale</td> </tr> <tr> <td>commissione di messa a disposizione delle somme</td> <td>0,4%</td> </tr> <tr> <td>importo fido concesso</td> <td>1.500,00 euro</td> </tr> <tr> <td>modalità di calcolo</td> <td>1.500,00 x 0,4 /100</td> </tr> <tr> <td>Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente</td> <td>6,00 euro</td> </tr> </table>	periodo di riferimento	trimestrale	commissione di messa a disposizione delle somme	0,4%	importo fido concesso	1.500,00 euro	modalità di calcolo	1.500,00 x 0,4 /100	Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente	6,00 euro						
periodo di riferimento	trimestrale																
commissione di messa a disposizione delle somme	0,4%																
importo fido concesso	1.500,00 euro																
modalità di calcolo	1.500,00 x 0,4 /100																
Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente	6,00 euro																
<b>Sconfinamento</b>	<p>Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")</p>																
<b>CIV</b>	<p>E' la Commissione di Istruttoria Veloce che verrà percepita dalla Banca a seguito della propria attività di istruttoria necessaria per la valutazione dello sconfinamento.</p> <p>Il saldo che viene preso in considerazione per l'applicazione della</p>																

	<p>commissione è quello “disponibile”.</p> <p>La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare pagamenti a favore dell’intermediario.</p> <p>Inoltre, per una sola volta in ciascun trimestre, qualora il contratto sia sottoscritto dal Cliente in qualità di consumatore, la CIV non sarà percepita nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. il saldo passivo disponibile complessivo sia inferiore a 500,00 euro;</li><li>2. lo sconfinamento non abbia una durata superiore a sette giorni consecutivi.</li></ol>
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	<p>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.</p> <p>Gli interessi sono poi addebitati sul conto.</p>
<b>Tasso degli interessi di mora</b>	<p>Tasso annuo applicato sugli interessi debitori dalla data di esigibilità fino al loro effettivo pagamento. Il calcolo viene effettuato applicando la formula dell’interesse semplice.</p>
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	<p>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</p>